



COMUNE DI PISA  
**Direzione- 08 Comando Polizia Municipale**

Al Consiglio Comunale  
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale  
Ufficio Programmazione e Controlli

**OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

**Oggetto del debito:** Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

**Importo complessivo del debito:** € 218,09

di cui: €	per corrispettivi
€	per interessi
€ 175,09	per spese legali
€ 43,00	per altro

**Fattispecie di legittima riconoscibilità:**

- art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (\*).

**(\*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: n. 1 sentenza nella quale il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e ritenuto nel contempo di non compensare le spese legali ma di farle seguire alla soccombenza;**

**Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:**

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.  
si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

**Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:** sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 20 ottobre 2022

Il Vice Comandante Vicario  
la Polizia Municipale  
Dott. Mariano Serafino Tramontana

**Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 238/2022 del 15/06/2022**

**Soggetto creditore:**

Denominazione: MARIA FRANCESCA FRANCESCHI, nato a Fauglia il 02/08/1945

Codice fiscale: FRNMFR45M42D510V p.iva

Residenza/sede legale: Pisa, via Zamenhof 16 ,

**Importo complessivo del debito:** € 218,09

di cui:

€ \_\_\_\_\_ per corrispettivi

€ \_\_\_\_\_ per interessi fino al

€ 175,09 per spese legali

€ 43,00 altro

Il Vice Comandante Vicario  
la Polizia Municipale  
Dott. Mariano Serafino Tramontana



COMUNE DI PISA  
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

IL DIRIGENTE

VISTA LA SENTENZA N. 238/22 DEL 15/6/22 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PISA  
DOTT.SSA DE LIPERI

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA, 29/06/22

Il responsabile dell'istruttoria



Comune di Pisa  
**POLIZIA MUNICIPALE**  
*Ufficio Contenzioso*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

p. II Comandante  
Il Vice Comandante P.O.  
**Dott.ssa T. LENSI**



238/2022

Sentenza n. 238/22

Cron. n.

R.G. n. 2493/21

DEF 15/6/2022

PUBBL 16/6/2022



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Dott.ssa Isabella De Liperi ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al numero 2493/21 R.G. promosso da **FRANCESCHI MARIA FRANCESCA**, residente in Pisa, Via Zamenhof n. 16, rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Vizza ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Pisa, Piazza A. D'Ancona n. 5, come per mandato in calce al ricorso in opposizione

**RICORRENTE OPPONENTE**

**CONTRO**

**COMUNE DI PISA**, in persona del Sindaco *pro-tempore*, rappresentato dal Dott. Alberto Messerini, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione della Polizia Municipale in Pisa, Via C. Battisti n. 53

**RESISTENTE OPPOSTO**

**Avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa ex art. 7 D.Lgs. 150/11**

Passata in decisione all'udienza del 20.4.2022 sulle seguenti conclusioni:

**NELL'INTERESSE DELL'OPPONENTE**

Piaccia al Sig. Giudice di Pace di Pisa:

= accertare l'illegittimità del Verbale di accertamento n. 4515885/2021/P della Polizia Municipale di Pisa e, per l'effetto, dichiararlo nullo e/o inefficace;

= condannare il Comune di Pisa al rimborso dell'importo di € 100,00 quale pagamento del carro-attrezzi;

= con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

### **NELL'INTERESSE DELL'OPPOSTO**

La scrivente Amministrazione si dichiara remissiva a un eventuale accoglimento del ricorso, tuttavia con piena compensazione delle spese di Giudizio, senza condanna alla refusione dell'importo corrisposto a titolo di contributo unificato, in considerazione del fatto che la segnaletica mobile di divieto era presente sul luogo dell'accertata violazione e che l'Amministrazione ha agito secondo disposizioni impartite da altre Autorità.

### **MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

La Signora Maria Francesca Franceschi, rappresentata in giudizio dall'Avv. Patrizia Vizza, ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione n. 4515885/2021/P emesso in data 18.10.2021 con il quale la Polizia Municipale di Pisa le aveva contestato la violazione dell'art. 7/1a-14 del Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche) deducendo di essere titolare di autorizzazione per la sosta nella zona circostante la propria abitazione, compresa la Via Santa Marta, e di avere parcheggiato l'auto il venerdì sera, ossia il 15.10.2021, e di essere andata a riprenderla il lunedì 18.10.2021 per recarsi a fare la spesa, senza tuttavia trovarla. Chieste spiegazioni, le veniva comunicato che le auto parcheggiate in zona erano state rimosse con il carro attrezzi perché lasciate ove vigeva il divieto di sosta apposto con segnaletica mobile in vista della visita in città del Presidente della Repubblica. La Signora Franceschi ha dedotto che, al momento in cui aveva lasciato in sosta la propria

autovettura, non vi era in loco nessun cartello di divieto di sosta e pertanto ha contestato la tempistica e modalità con le quali tale cartellonistica poteva essere stata apposta.

Il Comune di Pisa, in persona del Sindaco *pro-tempore*, si è costituito in giudizio con una comparsa con la quale ha rilevato che, al momento dell'intervento della pattuglia della Polizia Municipale in Via Santa Marta, nel tratto compreso tra Via Garibaldi e Via De Amicis, sul lato destro, risultava posizionata la segnaletica mobile verticale di divieto di sosta e rimozione coatta e veniva accertata altresì a presenza di quattro autovetture in sosta irregolare, tra le quali quella della ricorrente; proprio l'esiguo numero di auto in sosta dimostrava la conoscibilità del divieto. La parte resistente, tuttavia, rilevato che la Signora Franceschi aveva lasciato in sosta l'auto la sera del 15.10.2021 per riprenderla solo in data 18.10.2021, ha ritenuto plausibile che la stessa potesse non essere a conoscenza del divieto. Il Comune di Pisa ha depositato copia dell'ordinanza n. 1678 del 15.10.2021 che aveva disposto le modifiche alla circolazione per il giorno 18.10.2021 indicando però che in essa non si trovavano menzionate la Via Santa Marta né le zone limitrofe, per motivi di sicurezza. La resistente ha concluso dichiarandosi remissiva ad un eventuale accoglimento dell'opposizione chiedendo però la compensazione delle spese di giudizio.

La ricorrente ha opposto il verbale elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Pisa deducendo di avere parcheggiato la propria vettura la sera del venerdì per andarla a riprendere il lunedì successivo aggiungendo che, al momento in cui aveva lasciato l'auto in sosta, non era presente nessun divieto di sosta.

L'Amministrazione resistente ha depositato in giudizio l'ordinanza n. 1678/21 con la quale l'Ufficio Traffico del Comune di Pisa ha adottato il divieto temporaneo di circolazione e di sosta in alcune strade della città per consentire la visita del Presidente della Repubblica, dando incarico alla Polizia Municipale di provvedere alla apposizione della relativa segnaletica

2

7 8 11

mobile. Non è stata depositata tuttavia anche documentazione attestante la corretta apposizione di segnaletica stradale e in particolare attestante il momento in cui tale segnaletica era stata apposta; la stessa data dell'ordinanza n. 1678/21 pone in dubbio che la sera del 15.10.2021 la segnaletica potesse essere presente.

Si può rilevare che la circostanza che l'Agente della Polizia Municipale intervenuto sul posto abbia accertato l'effettiva presenza della segnaletica e la regolarità della stessa, prima di procedere ad elevare il verbale di accertamento e di disporre la conseguente rimozione, non costituisce nessuna prova rilevante, senza una dichiarazione nel verbale in merito al preventivo sopralluogo nell'apposizione dei segnali mobili quarantotto ore prima con il rilevamento delle autovetture già parcheggiate nel tratto di strada interessato o senza la produzione di una attestazione del momento in cui la segnaletica mobile di divieto è stata posizionata.

Se dunque la Signora Franceschi ha lasciato in sosta la propria autovettura in modo regolare e in luogo non soggetto ad alcun divieto, viene meno l'elemento psicologico della violazione perché commessa senza che alla opponente possa essere rimproverata alcuna responsabilità, neppure colposa.

Ne consegue che il ricorso merita accoglimento.

Non può essere disposto il rimborso di quanto pagato dalla Signora Franceschi per il recupero del veicolo conseguente alla rimozione coatta poiché lo stesso dovrà eventualmente essere oggetto di domanda in separato giudizio stante la natura del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa che consente la sola valutazione in merito alla legittimità o meno del verbale di accertamento.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace,

visto l'art. 7 D.Lgs. n. 150/11, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Signora Maria Francesca Franceschi avverso il verbale n. 4515885/2021/P emesso in data 18.10.2021 dalla Polizia Municipale di Pisa, così decide:

- Accoglie il ricorso annullando il verbale impugnato.
- Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che liquida, equitativamente, in € 120,00 oltre rimborso forfettario 15%, Cap e Iva come per legge ed oltre € 43,00 quali spese non imponibili.
- Fissa in 60 giorni il deposito della motivazione.


Pisa, li 20 Aprile 2022

IL GIUDICE DI PACE  
Isabella De Liperi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

PISA LI



Dr. ALESSANDRO MAGGINI



